

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4005 del 27/08/2020
Oggetto	Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 da ARPAE-AACM con determina DET-AMB-2019-2402 del 20/05/2019, rilasciata dal SUAP del comune di Calderara di Reno con atto n° 4062 del 30/05/2019, relativa alla società CAR-BO Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4128 del 27/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 da ARPAE-AACM con determina DET-AMB-2019-2402 del 20/05/2019, rilasciata dal SUAP del comune di Calderara di Reno con atto n° 4062 del 30/05/2019, relativa alla società CAR-BO Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10**

### La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> rilasciata in data 30/05/2019 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con proprio atto n° 4062/2019 ed adottata da ARPAE- AACM con determina n° 2402 del 20/05/2019, relativa alla società CAR-BO Srl, a seguito della richiesta di modifica non sostanziale, per il convogliamento del punto di emissione autorizzato E1 in E10.
2. Aggiorna e sostituisce l'allegato A dell'AUA vigente, relativo all'Autorizzazione all'emissione in atmosfera, con il corrispondente allegato al presente atto
3. Conferma la validità, i contenuti degli allegati B e C, gli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata del quale il presente atto costituisce modifica ed aggiornamento. Tale atto dovrà essere conservato, a cura del Gestore di impianto, unitamente all'AUA vigente.
4. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
5. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società CAR-BO Srl, c.f. 03390520371 e p. iva 00617381207, avente sede legale e stabilimento in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10, ha inviato in data 04/08/2020 ad ARPAE-AACM la richiesta di modifica non sostanziale<sup>3</sup> per il punto di emissione E1 che verrà convogliato in E10 lasciando inalterati i valori di portata e concentrazione di sostanze inquinanti autorizzate.

Si adotta pertanto l'aggiornamento dell'AUA vigente, come segue:

- Sostituzione dell'allegato A relativo alla matrice “Autorizzazione all'emissione in atmosfera”

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di AUA<sup>4</sup>, in particolare rimangono invariati gli allegati B e C, i tempi di scadenza e di rinnovo riportati nell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.4.4.2).

La Responsabile  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>3</sup> Domanda di modifica non sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 112113 del 04/08/2020, pratica Sinadoc n° 21124/2020

<sup>4</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Calderara di Reno con atto unico n° 4062 del 30/05/2019 ed adottata da ARPAE-AACM con DET-AMB- 2019-2402 del 20/05/2019

## Autorizzazione Unica Ambientale

CAR-BO Srl - comune di Calderara di Reno – via Piretti n° 10

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamenti termici di pezzi meccanici in metallo svolta dalla società CAR-BO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10, secondo le seguenti prescrizioni.

1. La società CAR-BO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORNI DI RINVENIMENTO

Portata massima .....	8900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

#### EMISSIONE E10

PROVENIENZA: POMPE A VUOTO – APPLICAZIONE E RIMOZIONE VERNICE  
PROTETTIVA – LAVATRICE SOTTOVUOTO

Portata massima .....	20000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .... 50 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro modulare e filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: FORNI DI NITRURAZIONE

Portata massima ..... 750 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 9 m  
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ammoniaca ..... 15 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

---

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE

Portata massima ..... 6000 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 9 m  
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ammoniaca ..... 15 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

---

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: LAVATRICE

Portata massima ..... 1200 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 9 m  
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na<sub>2</sub>O) ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Fosfati ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

---

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E22  
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima .....	800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	1 m
Durata massima .....	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

---

EMISSIONE E23  
PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE

Portata massima .....	600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

---

EMISSIONE E24  
PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE

Portata massima .....	600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

---

EMISSIONE E3  
PROVENIENZA: GENERATORE ENDOGAS  
EMISSIONE E14  
PROVENIENZA: FORNO DI PRERISCALDAMENTO  
EMISSIONE E17  
PROVENIENZA: BRUCIATORE RISCALDAMENTO SALI DI TEMPRA  
EMISSIONE E18  
PROVENIENZA: RECUPERO SALI DI TEMPRA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001, UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)



Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CAR-BO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E12, E15, E23, E24 ed annuale per i punti di emissione E2, E10, E16 ed E22.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall' ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CAR-BO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**